

# Assoggettamento fiscale dei lavoratori (trans)frontalieri in telelavoro

CROCSIT, Como – 19 maggio 2026

Kathrin Egli Arginelli – Vicedirettrice, Divisione delle contribuzioni, Canton Ticino

# Imposizione dei lavoratori (trans)frontalieri

## Frontalieri fiscali

Definizione - art. 2, lett. b)  
Accordo sui frontalieri:

- i) Residenza in un comune nella fascia 20 km;*
- ii) Attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera; e*
- iii) Rientro giornaliero.*

Nuovi / vecchi frontalieri (regime transitorio art. 9 Accordo)

## Altri lavoratori transfrontalieri

Frontalieri non contemplati nell'Accordo sui frontalieri, ad.es.:

- Residenza fuori fascia 20 km
- Soggiorno settimanale
- Attività fuori area di frontiera
- Giorni di non rientro > 45 gg



# Frontalieri fiscali: Imposizione in base all'Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020

## Nuovi frontalieri - imposizione concorrente

- **80% dell'imposta alla fonte** prelevata nello Stato di fonte (dove viene svolta l'attività di lavoro dipendente)
- Imposizione nello Stato di residenza che deve eliminare la doppia imposizione
  - **Italia:** tassazione ordinaria e credito d'imposta
  - **Svizzera:** tassazione del 20% del salario, considerando il 100% del salario per la determinazione dell'aliquota
- art. 3 par. 1 in combinato disposto con l'art. 5 dell'Accordo sui frontalieri e l'art. 24 CDI CH-IT

# Frontalieri fiscali: Imposizione in base all'Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020

## Vecchi frontalieri – regime transitorio

- Imposizione esclusiva in Svizzera
  - Ristorni del 40% fino al 31 dicembre 2033
- Regime transitorio art. 9 dell'Accordo sui frontalieri (frontalieri fiscali durante il periodo dal 31 dicembre 2018 al 17 luglio 2023)

# Altri lavoratori transfrontalieri: Imposizione in base all'art. 15 par. 1 CDI CH-IT

## Imposizione concorrente:

- Imposizione sia nello Stato in cui viene svolta l'attività, sia nello Stato di residenza
- Lo Stato di residenza deve eliminare la doppia imposizione tramite credito d'imposta (Italia) o esenzione (Svizzera)

### ➤ principio del luogo di lavoro

#### *Esempio:*

Un lavoratore dipendente residente in Italia lavora 3 giorni la settimana presso la sede del datore di lavoro in Svizzera e due giorni in telelavoro presso il suo domicilio. Come viene tassato in base alla Convenzione CDI CH-IT?

- 60% del salario viene tassato in Svizzera
- 100% del salario viene tassato in Italia che concede un credito d'imposta per le imposte pagate in Svizzera

## Definizione di «telelavoro»?

- Non esiste una definizione del termine «telelavoro» universalmente riconosciuta
- Di regola un'attività lavorativa che il dipendente svolge a casa propria con il supporto di mezzi di comunicazione elettronici
  - Accordo sui frontalieri CH-IT → telelavoro **presso il proprio domicilio nello Stato di residenza**
  - Non è considerato telelavoro il caso di un lavoratore che visita i clienti o un'altra sede dell'impresa nello Stato di residenza per riunioni, workshop, consulenze, montaggio, ecc.

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: Accordo COVID-19 (Accordo amichevole 18-19 giugno 2020)

## Deroga al requisito del rientro giornaliero – in via eccezionale e provvisoria

- Giorni in telelavoro presso il domicilio = giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato in assenza di misure COVID-19
- Lavoratori che svolgono l'attività durante più giorni consecutivi presso un datore di lavoro dell'altro Stato contraente = frontaliere fiscale ai sensi dell'Accordo sui frontaliere 1974

## Campo di applicazione

- Materiale:
  - **Art. 15 par. 1 e 4 CDI CH-IT** → **frontalieri fiscali** (Accordo sui frontaliere 1974) e **altri lavoratori transfrontalieri**
- Temporale:
  - **dal 24 febbraio 2020** fino al 30 giugno 2020, tacitamente rinnovabile, fino all'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie (le autorità competenti si accorderanno preventivamente su tale data)
  - Dichiarazione congiunta 22 luglio 2022: mantenimento del regime di telelavoro e nuova consultazione entro la fine del mese di ottobre 2022
  - **Scadenza: 31 gennaio 2023** (Accordo amichevole 22 dicembre 2022)

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: Nuovo Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020

## Protocollo aggiuntivo, Punto 3:

In relazione ad un **potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro**, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.

- In vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: **Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023**

- I. Regole transitorie per l'anno 2023
- II. Modifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo frontalieri del 2020: nuova disposizione sul telelavoro
  - applicabile dal 2024

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: **Accordo Telelavoro 2023** (Accordo transitorio 28 novembre 2023)

- Telelavoro fino a un massimo del **40%** del tempo di lavoro
- Campo di applicazione
  - Materiale: **frontalieri fiscali** ai sensi dell'**Accordo sui frontalieri 1974**
  - Temporale: dal **1° febbraio 2023** al 31 dicembre 2023
- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 si applica ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: **Accordo Telelavoro 2024 e 2025** (Accordo transitorio 28 novembre 2023)


- Telelavoro fino a un massimo del **25%** del tempo di lavoro
- Campo di applicazione
  - Materiale:
    - Lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2, lett. b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'art. 9 dell'Accordo
      - **nuovi e vecchi frontalieri fiscali**
  - Temporale: dal 1° gennaio 2024 e **al massimo fino al 31 dicembre 2025**

# Regolamentazione del telelavoro italo-svizzero: Nuovo punto 2.2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sui frontalieri

Con riferimento all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il **25 per cento** della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro **presso il proprio domicilio** nello Stato di residenza nel corso di **un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo**. Tale facoltà vale per **tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo**, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, **sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro**.

- Concluso il 6 giugno 2024
  - In vigore dal 9 febbraio 2026
  - Applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2024



# Imposizione dei lavoratori (trans)frontalieri in telelavoro







# Imposizione dei lavoratori (trans)frontalieri in telelavoro

## Vecchio frontaliere (regime transitorio art. 9 Accordo)

Telelavoro presso il domicilio IT	1 giorno / settimana (20%)	2 giorni / settimana (40%)
	Imposizione <b>esclusiva</b>	Imposizione del <b>60%</b> del salario
	<b>Nessuna imposizione</b>	Imposizione e credito per imposte CH

- Perdita di status di frontaliere fiscale
- Art. 15 par. 1 CDI CH-IT

## Nuovo frontaliere (art. 3 Accordo)

Telelavoro presso il domicilio IT	1 giorno / settimana (20%)	2 giorni / settimana (40%)
	<b>80%</b> dell'imposta alla fonte	Imposizione del <b>60%</b> del salario
	Imposizione e credito per imposte CH	Imposizione e credito per imposte CH

- Perdita di status di frontaliere fiscale
- Art. 15 par. 1 CDI CH-IT

# Imposizione dei lavoratori (trans)frontalieri in telelavoro

## Lavoratore transfrontaliere (≠ frontaliere fiscale)

=

## Nuovo frontaliere (art. 3 Accordo)

Telelavoro presso il domicilio IT	1 giorno / settimana (20%)	2 giorni / settimana (40%)
	Imposizione dell' <b>80%</b> del salario	Imposizione del <b>60%</b> del salario
	Imposizione e credito per imposte CH	Imposizione e credito per imposte CH

Telelavoro presso il domicilio IT	1 giorno / settimana (20%)	2 giorni / settimana (40%)
	<b>80%</b> dell'imposta alla fonte	Imposizione del <b>60%</b> del salario
	Imposizione e credito per imposte CH	Imposizione e credito per imposte CH


- Art. 15 par. 1 CDI CH-IT

- Perdita di status di frontaliere fiscale
- Art. 15 par. 1 CDI CH-IT

# Conclusioni

- Modifica del nuovo Accordo sui frontalieri in tempi brevi per regolamentare in modo durevole il telelavoro dei frontalieri fiscali (nuovo punto 2.2. del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sui frontalieri)
  - Telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25% dell'attività di lavoro dipendente nel corso di un anno civile senza alcuna modifica della tassazione di un frontaliere fiscale
    - Applicabile dal 1° gennaio 2024 (come l'Accordo stesso)
    - Certezza del diritto
    - Reciprocità
    - Vantaggioso soprattutto per i vecchi frontalieri
    - Semplificazione amministrativa
    - Documentazione relativa al telelavoro svolto

# Grazie dell'attenzione !



**Kathrin Egli Arginelli**

Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni Bellinzona  
E-mail: [kathrin.egliarginelli@ti.ch](mailto:kathrin.egliarginelli@ti.ch)

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento delle Finanze e dell'Economia**  
**Divisione delle contribuzioni**